

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE Corporate Banking Interbancario Servizio di CBI Passivo

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma

Telefono: +39 060.060

Numero verde Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: 800.902.901

Servizio Assistenza Corporate: 848.78.22.88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'E' IL SERVIZIO di Corporate Banking Interbancario

Realizzato con il coordinamento dell'ABI, il **Corporate Banking Interbancario**, noto come **Servizio CBI**, è un servizio bancario grazie al quale ogni banca aderente al Consorzio CBI può offrire alla clientela la **possibilità di dialogare con altre banche e Clienti con modalità elettroniche e mediante apposito collegamento telematico**, utilizzando regole operative comuni e specifiche tecniche e funzionali Standard previste dalla normativa del Servizio medesimo.

Il Servizio CBI consente ad un'azienda di colloquiare con le Banche con le quali intrattiene rapporti di conto corrente attraverso il trasporto di:

- flussi telematici dispositivi (ad es. Flussi di Bonifico, richieste di pagamento ecc...)
- flussi telematici informativi relativi ad operazioni bancarie e commerciali (ad es. Esisti di pagamento)

Il servizio è messo a disposizione da una Banca, definita **Proponente**, ad una impresa cliente che intrattiene rapporti anche con altre Banche aderenti al Consorzio CBI, definite nell'ambito del Servizio "**Banche Passive**".

I flussi predisposti dalle imprese clienti possono contenere disposizioni d'incasso e di pagamento, mentre quelli **predisposti dalle banche** contengono gli esiti delle disposizioni di pagamento/incasso inviate dai clienti e le informazioni necessarie alla clientela per rendicontare e riconciliare l'attività bancaria.

Per l'adesione del cliente al Servizio CBI è necessario che BNL Spa svolga il ruolo di **Banca Passiva** e presuppone la sottoscrizione del contratto di adesione al Servizio di Corporate Banking Interbancario nel quale **il cliente dichiara di aver stipulato apposito accordo con altra banca in qualità di Banca Proponente**.

Relativamente allo svolgimento del Servizio da parte della Banca, non sorgono particolari rischi che non siano già ascrivibili alla normale attività svolta dalla Banca (ad es. sciopero del personale) ed alla mancata o ritardata ricezione dei flussi elettronici scambiati tra banca e cliente imputabile a problematiche connesse ai servizi di rete, a causa di forza maggiore o ad attività manutentive e/o aggiornamenti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

FOGLIO INFORMATIVO

CANONE DEL SERVIZIO DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO		
Canone mensile IVA inclusa*	euro	10,00
* = il canone non è dovuto quando nel corso del mese solare viene inviato almeno un ordine dispositivo vs BNL.		

NB: Per il costo relativo alle singole operazioni di incasso/pagamento si applicano le condizioni riportate nel foglio informativo relativo al conto corrente.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Questo contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti possono **recedere dal contratto** in base ai seguenti termini e condizioni:

1. **la Banca**, mediante comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno un mese (N.B.: la Banca Passiva deve dare al cliente due mesi di preavviso, se trattasi di consumatore o microimpresa), o anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo;
2. **il Cliente**, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla Banca.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, all' indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com , all' indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).



FOGLIO INFORMATIVO

LEGENDA

Consorzio CBI	“Consorzio Customer to Business Interaction”: è un consorzio di banche che ha per oggetto la manutenzione ed aggiornamento, sia in Italia che all'estero, dell'infrastruttura tecnica destinata a consentire ai Consorziati di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela per l'erogazione del Servizio CBI - Corporate Banking Interbancario (Servizio CBI)
ABI	Associazione Bancaria Italiana
Banca Proponente	Banca aderente al Consorzio CBI che offre il proprio servizio di remote banking in modalità multibanca consentendo al cliente l'invio e la ricezione di flussi elettronici verso e da altre Banche Consorziato (Banche Passive)
Banca Passiva	Banca aderente al Consorzio CBI che offre il Servizio di Corporate Banking Interbancario